



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Pdl “Interventi a sostegno dei familiari delle vittime della criminalità”
Reg. Gen. 587**

Ad iniziativa del Consigliere Gianluca Daniele.
Depositata ed acquisita al protocollo informatico in data 14 settembre 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 01 OTT. 2018

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

N° prot. 24/2018

Napoli, 14/09/2018

Alla Presidente del Consiglio

SEDE

Si trasmette l'allegata proposta di legge avente ad oggetto

“INTERVENTI A SOSTEGNO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA”

Con ogni cordialità.

Gianluca DANIELE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gianluca DANIELE'. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'G' and 'D'.



Consiglio Regionale della Campania

“INTERVENTI A SOSTEGNO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge la Regione Campania, che ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, rendendosi garante dei principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità, intende manifestare la propria vicinanza e supporto ai familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata e non, portando loro un sostegno economico soprattutto in ambito formativo.

In Campania sono oltre 350 le vittime innocenti di criminalità e sappiamo essere questo un numero destinato a crescere a causa della recrudescenza della violenza soprattutto tra i più giovani. Proprio per questo, puntare sulla diffusione della cultura della legalità, attraverso l'esempio ed una adeguata formazione e stimolo alla partecipazione alla vita di tutta la comunità civile, deve essere uno degli obiettivi su cui puntare.

In Campania si è sostenuto il progetto di sensibilizzazione sul tema delle vittime innocenti della criminalità attraverso l'operato della Fondazione Pol.i.s., di Libera e del Coordinamento campano dei familiari delle vittime dei reati intenzionali violenti. L'impegno dei familiari delle vittime è innanzitutto conservare la loro memoria, quello delle istituzioni di essere aiutarli a farlo e, nello stesso tempo, sostenerli economicamente attraverso un fondo che possa almeno occuparsi, tra le altre cose, delle spese per la formazione di tutti i livelli. A questo scopo la Regione Campania istituisce il Fondo regionale a sostegno dei familiari delle vittime della criminalità organizzata e non.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La regione Campania con la presente legge promuove interventi di solidarietà in favore dei familiari delle vittime di reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune.
2. Gli interventi di cui al comma 1 integrano le misure nazionali e quelle derivanti da persone fisiche o giuridiche ed hanno il fine di rendere maggiormente efficaci le azioni volte alla prevenzione della criminalità attraverso la diffusione della legalità, alla tutela delle vittime, alla formazione e alla partecipazione attiva dei cittadini contro la cultura criminale nell'ambito della comunità regionale. Sono inoltre mirati a sostenere i percorsi formativi dei figli delle vittime della criminalità.
3. Il soggetto di riferimento per l'attuazione degli interventi previsti dalla seguente legge è, in virtù dell'art. 16 della legge 1 del 19 gennaio 2009, la Fondazione Pol.i.s..

Art. 2

Definizione di vittima della criminalità

1. Agli effetti della presente legge si intende per vittima della criminalità, anche in riferimento all'articolo 1, lettera a) della decisione quadro del consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI, la persona fisica che ha subito un pregiudizio, fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune che ha presentato denuncia all'autorità competente.

Art. 3

Interventi per il sostegno ai familiari delle vittime della criminalità

La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, istituisce il Fondo regionale a sostegno dei familiari delle vittime della criminalità organizzata e comune

Art. 4

Requisiti di accesso al Fondo

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'art. 3 i figli di genitori deceduti o rimasti gravemente feriti a causa di azioni violente a carico della criminalità organizzata o comune, durante azioni delittuose intenzionali e violente così definite dall'ordinamento giuridico vigente, a condizione:
 - a) che la vittima non abbia concorso al reato, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.



Consiglio Regionale della Campania

b) che la vittima e il beneficiario non siano stati condannati con sentenza definitiva e non siano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.

c) che la vittima al momento del decesso o del ferimento fosse residente in un comune della Campania

d) che il beneficiario abbia un reddito ISEE non superiore a quanto indicato annualmente dalla Giunta Regionale.

2. Hanno altresì diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo i parenti conviventi e a carico dei soggetti deceduti o rimasti gravemente feriti a causa della consumazione di uno dei delitti previsti dall'ordinamento giuridico come intenzionali e violenti.

Art. 5

Spese finanziabili

1. Il Fondo copre le seguenti spese sostenute e documentate non soggette a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, per l'iscrizione e la frequenza a servizi socio – educativi per la prima infanzia, scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, pareggiate, parificate e private legalmente riconosciute, incluse le università e i corsi di formazione professionali, di seguito indicati:

a) Tasse universitarie;

b) rette di frequenza;

c) acquisto libri di testo;

d) acquisto ausili scolastici per portatori di handicap;

e) servizio mensa;

f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico

Art. 6

Modalità e criteri di erogazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente il limite del reddito previsto dall'articolo 4.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in 200.000,00 euro si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alle risorse della Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 – 2019 della Regione Campania. A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocato nella Missione 12, Programma 5, Titolo 1.
2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

GIANLUCA DANIELE



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 18/09/2018

Alla Presidente del Consiglio

SEDE

Oggetto: **Trasmissione integrazione alla PdL "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA"**.

Si trasmette la **Relazione Finanziaria** alla PdL "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA"

Con ogni cordialità.


Gianluca DANIELE

“INTERVENTI A SOSTEGNO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge la Regione Campania, che ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, rendendosi garante dei principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità, intende manifestare la propria vicinanza e supporto ai familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata e non, portando loro un sostegno economico soprattutto in ambito formativo.

In Campania sono oltre 350 le vittime innocenti di criminalità e sappiamo essere questo un numero destinato a crescere a causa della recrudescenza della violenza soprattutto tra i più giovani. Proprio per questo, puntare sulla diffusione della cultura della legalità, attraverso l'esempio ed una adeguata formazione e stimolo alla partecipazione alla vita di tutta la comunità civile, deve essere uno degli obiettivi su cui puntare.

In Campania si è sostenuto il progetto di sensibilizzazione sul tema delle vittime innocenti della criminalità attraverso l'operato della Fondazione Pol.i.s., di Libera e del Coordinamento campano dei familiari delle vittime dei reati intenzionali violenti. L'impegno dei familiari delle vittime è innanzitutto conservare la loro memoria, quello delle istituzioni di essere aiutarli a farlo e, nello stesso tempo, sostenerli economicamente attraverso un fondo che possa almeno occuparsi, tra le altre cose, delle spese per la formazione di tutti i livelli. A questo scopo la Regione Campania istituisce il Fondo regionale a sostegno dei familiari delle vittime della criminalità organizzata e non.

RELAZIONE FINANZIARIA

Come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2017, n.37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale) si fa presente che per la realizzazione delle finalità del deliberato, viene istituito nell'articolo 3 il "Fondo regionale a sostegno dei familiari delle vittime della criminalità organizzata e comune", i cui requisiti sono enucleati nell'articolo 4, mentre l'entità e l'erogazione dei contributi da corrispondere viene stabilita con regolamento, adottato dalla giunta regionale nel successivo articolo 6, con apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocate nella Missione 12, Programma 5, Titolo 1, e quantificate in euro 200.000,00 alla cui copertura si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.

